DELLA NECESSITÀ

DELLA

CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVJ NOTARILI D' ITALIA

E NUOVI DOCUMENTI STORICI

TROVATI IN QUELLO AI FRARI

DI BARTOLOMEO CECCHETTI

(Estr. dal Vol. XII, Serie III degli Atti dell' Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.)

Signori!

Sebbene il ridestarsi di tanti argomenti d' attualità dovesse diminuirmi il coraggio che dalla benevolenza vostra altra volta io ritrassi, tenendovi discorso nel gennaio del 1863 di documenti importanti scoperti nell' archivio dei notai ai Frari, tuttavia, agitandosi ora la quistione dello scioglimento o di una forma diversa, e, a mio parere, non opportuna, da darsi a consimili Istituti; io non dispero che vi compiacerete di donare alle mie parole quell' autorità che non posso attingere nè da studii speciali, nè dall' ufficio cui mi legano molte ragioni di necessità e di affetto. Vi accennerò pertanto (e me ne vorrete perdonare le noiose indicazioni) alcuni documenti, che per interesse storico od amministrativo, si levano dall' innumerevole

congerie dei soliti contratti: e che vi offriranno, sia pur in piccola parte, argomento di quella necessità di conservare gli archivii nei quali si custodiscono, che io propugno. Comincierò da una parte dolorosa, quella della *schiavitù*. Non sarebbe di questi nudi appunti il venirvi a parte a parte esponendo la legislazione veneta, e meglio gli svariatissimi modi pei quali fino alla prima metà del secolo XVI, e patrizii e cittadini, e lo stesso doge, facevano oggetto di commercio, e peggio, i grossi carichi di *schiavi* che qua approdavano. Le più strane condizioni nelle compere, nelle permute, nelle vendite, nelle affrancazioni.

Il compianto nostro archeologo Vincenzo Lazzari, nel 1862, ne leggeva al patrio Ateneo una erudita *memoria*: ma di quei ricchi materiali si potrebbe impinguar un volume. E il nob. Nicolò Barozzi, ed io stesso man mano che dal diligente ed operoso coadjutore del veneto archivio notarile signor Antonio Baracchi ci vennero indicati; abbiamo trasmesso al sig. conte Luigi Cibrario copia di quei documenti che possano gittar qualche luce sulle condizioni degli schiavi in Venezia. Le quali erano tutto particolari ai miti e, se vuoi, molli costumi delle caste maggiorenti e dei cittadini; non seguivano sempre le norme del diritto; ma sebbene non abbia mai qui esistito la schiavitù, e la Repubblica anzi nello stesso Friuli abbia abolito *i servi della gleba (nati mansi* figli di *mas-nada* istituzione dei Longobardi 568-774, continuata dai patriarchi, 924-1420) e gli schiavi qua contrattati potessero dirsi per ciò stesso *liberi*; intere famiglie di essi servivano al fasto o alla lascivia, o come servi (checchè avessero emanato i vecchi e i nuovi concilii (1)) erano aggregati dalle stesse curie ve-

(1) Fu tra' primi il sinodo raccolto nella basilica di s. Marco nel 960

scovili, dai monasteri e dalle chiese, ai non umili nè modesti loro corteggi.

E qui, lasciando all' illustre economista lo svolgere con ampiezza di vedute e di documenti il soggetto enunciato, verrò indicando alcuni dei più singolari contratti di schiavi, che valgono a dimostrare quanto speciali anzi uniche erano le loro condizioni sotto il dominio della Repubblica.

Lasciamo i nomi di essi (Scoina, Stana, Radigio, Comus, Zuzaina, Chimia, Cotelach, Natalia, Enzi, Sagabri, Sexa, Tacobich, Marula, Nasarbi, Gerembi, Scoisana, Radosavo, Ultichna, Ostoia, Elzemelich ecc. per le donne (1) Ehodabardi, Choscoldi ecc. pegli uomini) ; i prezzi, ai quali non sono sempre norma lo stato fisico e la età ; le razze, che la geografia non saprebbe forse tradurci tutte in voci umane (*de genere cathelanorum* (2) *avogasiorum* o

dal doge Pietro Candiano IV. Ne fu pubblicato il documento in Romanin, *Storia documentata di Venezia*, I, 370.

(1) Altri nomi di schiave sono i seguenti (Vedi i protocolli del notaio Ravolon de Leone V, 4, 15).

Tartare: Orda, Sara, Caraches, Acmelech, Hebleu, Orasli, Bulich, Condus, Anzer, Lonach, Cucubei, Noalbi, Bimelich, Tagardi, Aselbi, Scotula, Ayleben, Aches, Miulbei, Etcati, Athelon, Bolat, Vardaches, Jangi;

circasse: Salmicest, Eldiben, Ilasco;

bossinesi: Quaja, Draga, Vochosava, Vulcoslava, Radaza, Prodena, Rada, Stagne, Dragoslava;

turche: Assia, Hahuha, Barcha, Artir;

russe: Rupina.

Schiavi:

circassi: Manoli.

tartari: Famolume, Hadola, Bertoza, Cour, Bescoza, Bertugoza, Michel, Cotulbega; Ivant o Irant;

bossinesi: Obrati; *russi:* Corzinus.

(2) In istrumento 23 dicembre 1355. Venezia; Atti Giacomo prete di s. Sofia, Arch. Notarile, III, 5. 4.

afgasiorum ecc. (1)); lasciamo il diritto assoluto del padrone (pro anima et corpore iudicandi cum omni iure, ratione, usu et requisitione sibi ex eo vel pro eo modo aliquo proveniente, ecc.).

Quei contratti ci fanno poi conoscere alcuni rapporti e non tutti morali, fra lo schiavo e il signore.

È una pagina di storia che non s'è ancora pensato a correggere *ad usum Delphini.* La condizione della sanità è in questo, affine a quella della bellezza, o vi si amalgama. La povera venduta deve piacere al padrone; per cui un Alessandro Michiel (2), vendendo a Nicolò Correr una schiava saracena (*Margherita*, e si noti che la religione cristiana, alla quale gli schiavi si aggregavano, non influiva punto sulla loro schiavitù), il Michiel gli dice che se fra due mesi *non placeret vobis*, gliela restituisca, e il contratto si annulli purchè sia sana. Il *munda ab omni infirmitate intrinseca et extrinseca* (3) non è una semplice formula, nè lo è *l'integra omnibus suis membris tam occultis quam manifestis*, ne rechiamo qui appiedi un esempio (4).

Lo statuto veneto non ha norme sul diritto verso gli schiavi (5) le quali debbono quindi desumersi dai singoli

(1) Contratto 5 giugno 1415; Atti Girardo Jacobello.
Ibidem, III, 3, 10, pag. LXIV tergo.

(2) Contratto 22 febbrajo 1409, Atti Griffon Pietro, III, 4, 12; pag. 65 tergo.

(3) V. Istrum. 16 settembre 1374; Atti Gazo Giov. III, 3, 9.

(4) Nel 26 giugno 1381 Pietro Chozato prete di s. Gervasio vende per ducati d'oro 30 una schiava (Marta) d'anni 28 a Pietro Pensaben prete in s. Rafaele; nell'indomane il compratore la restituisce (?). Atti Darvasio Basilio III, 1, n.° 4.

(5) V. *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto.* Venezia Pinelli 1751; e *Novissimum Statutorum ac venetarum legum volumen;* Venetiis Pinelli 1729.

casi e risultano ammodate quasi intieramente al jus romano.

È inutile raffrontare le condizioni degli schiavi e dei coloni presso i romani con quelle degli schiavi sotto la Repubblica di Venezia e dei servi della gleba nelle provincie che poi passarono sotto il dominio veneto.

Noteremo soltanto un caso frequentissimo, la vendita della schiava pregna o de' figli generati da un libero e da essa concepiti (1).

Secondo il diritto romano i figli della schiava, come il parto dell'animale, appartenevano al padrone del ventre.

Ma è però assai notevole che nelle condizioni mitissime nelle quali vivevano gli schiavi in Venezia; mentre e le affrancazioni, e i lasciti e i donativi a quei poveretti erano così frequenti, la loro prole venisse trattata come il parto del bruto, e senza verun riguardo alla posizione sociale, il padrone e padre (molte volte insignito di carattere sacro) senza reticenze vendesse in conclusione la propria famiglia, con istrumento notarile, o cedesse parte de' suoi figli schiavi a qualche convento o chiesa, e al servigio di qualche monaca o parroco.

Agnese, vedova di Marino Foscarini, vende a Cristina Barisan professa nel monastero di s. Matteo di Mazzorbo una schiava tartara (2).

Francesco Giustinian affranca una sua schiava che aveva comperata dal di lei padre Nicolò Alano (3).

Pietro Civran, perchè Marta schiava l'ha ben servito, la rende libera, e aggiunge *et tuos filios, videlicet mascu-*

(1) 1410 24 aprile. Vendita di una schiava d'anni 24, gravida e con un figliuolino per 92 ducati d'oro. Atti Griffon Pietro, III, 4, 12, p. 66.

(2) 1575 20 settembre; Atti Foscolo Nicolò, III, 2, fasc. 4.

(3) 28 maggio 1585; Natale Nicolò, IV. 4. 6, pag. 16.

lus Daniel et femina Marina de me generati, e inoltre gli altri figli ch' ella avesse dato alla luce *hucusque de te natos* (1), condizione alla quale non avranno certo sottoscritto i padroni di quegli sventurati.

Una schiava d'anni 16 (Casgathon) che verrà battezzata col nome di *Caterina*, da lui comperata a Costantinopoli *sanam et yllarem de persona pariter et omnibus suis membris* (2) è venduta da Giovanni Gabriel di s. Giovanni Nuovo a prete Fantino Rizo di s. Bartolomeo.

Qualche padrone ne aveva intere famiglie.

Gli schiavi venivano venduti, donati od anche *dati in affitto* (3). Il nobil uomo Marco Donà commuta una schiava (4) tartara d'anni 24 per una pezza di panno damaschino nero di 20 braccia. Ciò nel 1434.

Sebbene però i diritti sugli schiavi in linea di proprietà fossero in Venezia esercitati pienamente, la loro servitù, come dissi, era mitissima, nè v' ha ricordo di crudeltà cui dovessero soggiacere, ma piuttosto di qualche atto di riconoscenza dei loro padroni.

Francesco Donà vende (5) al nobil uomo Pietro Guoro Maddalena sua schiava tartara per ducati d'oro 50, e promette che quando il compratore la affrancherà (e vi si è obbligato) le donerà a titolo di dote 30 ducati pur d'oro.

Mentre Giacomo Bonifacio pone in libertà Marina coi

(1) 30 aprile 1415; Natale Nicolò IV, 4, 6, pag. 72 (36 tergo).

(2) 1366 . . . Istrumenti, Miscellanea.

(3) 1 giugno 1397. Nicolò Foscolo affitta Cita sua schiava a ser Filippo Bon per un anno per ducati 6 d'oro; Atti Ravolon de Leone V, 4, 15.

(4) Sana ma soggetta a scrofole, 1434 25 agosto. Miscell. E altrove 1403 7 maggio si permuta altro schiavo *pro quacumque mercadantia*.

(5) 4 marzo 1410; Atti Griffon Pietro III, 4, 12, pag. 66.

figli suoi, stabilisce notarilmente che se egli morrà prima di tornar dalla Tana, i di lui beni siano divisi in due parti eguali fra lei e una di lui figlia, e se lo seguirà tosto a Venezia le promette 100 ducati d'oro (1).

Ed altri che il tacere è bello.

Il prezzo degli schiavi è talvolta rilevante. Una schiava cieca d'un occhio, è comperata per balia con 70 ducati d'oro (2). È inutile il ripetere che il Governo non solo tollerava pienamente questi contratti, ma riconosceva la necessità, secondo lo spirito dell'epoca, degli schiavi, e che i pubblici ministri li vendevano negl' incanti di s. Marco e di Rialto (3). Le affrancazioni aveano luogo senza solennità, mediante atto notarile, come qualunque altro contratto, mentre, e in Friuli, tosto che, passato sotto il dominio della Repubblica, essa vi abolì la schiavitù (si noti che noi non intendiamo punto di confondere questa specie di schiavitù con quella che durò in Venezia a tutto il secolo XVI), e nel Trevigiano, e altrove, il Luogotenente e i Consoli dovevano assistere a quegli atti (4).

Le condizioni imposte nell' affrancazione sono talvolta singolari. Giovanni di Amedeo compera Maria in Russia (5). Dopo tre anni il di lei fratello la vuol liberare.

(1) 23 maggio 1444, Nigro Angelo, IV, 4, 9.

(2) Con istrumento 8 dicembre 1410, Paolo de Rubeis vende a un Quirini, Cita schiava tartara d'anni 23 *da latte* col patto che *se perderà* il latte entro il dicembre il contratto non avrà valore. *Atti Philophosis de Domenico*, III, 2, 5, pag. 137.

(3) 6 maggio 1410, Francesco Dalla Torre come gastaldo d l doge per virtù del suo ufficio vende all'incanto in Rialto a ser Andrea da Ponte una schiava (Marta) di 16 anni ecc. Griffon Pietro, III, 4, 12, pag. 65 tergo.

(4) Veggasi pel Trivigiano l'affrancazione di servi 13 maggio 1274; Atti Antonio fu Stefano, notajo di palazzo, pubblicata nell' opuscolo: *Memorie patrie, alle famiglie Perazzolo e Montecrumici*. Treviso 1859.

(5) 6 giugno 1414; Atti de Mann Donato, IV, 5, 15.

Il padrone pretende 200 bizanti e una *roba* di martoro, e la donna sarà libera dopo altri due anni, nei quali dovrà continuare a servirgli, *et nutrire filiam meam et tuam.*

Lodovico Badoer fa procura al suocero Marco Bondumier di affrancare una sua schiava (che allora serviva il N. U. Bartolomeo Pisani) colla clausola che torni alla prima condizione se per anni 10 prossimi verrà a Padova ad abitare nella contrada di s. Sofia (1).

E il Governo? chiederete

Lasciamo, che il solo fatto delle numerosissime contrattazioni degli schiavi, e più assai di schiave (2) prova che il commercio e l'uso non solo n'erano tollerati, ma riconosciuti e protetti legalmente. S'aggiunga poi che il Governo ne voleva anzi provveduta la città, per cui nel 1459 (17 agosto) il Senato, deplorando che molti mercanti che estraevano *anime*, come si appellavano quasi per irrisione quegli infelici che si trattavano invece come *cose*, dall'Istria, dalla Dalmazia e dalla Albania, le vendano a forestieri o ad altri che le conducono fuori di Venezia (cioè a Firenze, a Siena, a Bologna ecc.) decreta che « considerata la penuria, zoè el dexasio de schiavi e schiave che ha i zentilhomeni e cittadini nostri » ogni padron di barca

(1) 22 giugno 1445. Ecco la procura: « Tu me avisi de Marta » ay fato ben. E pregote assay che tu tegni al più avantazo che tu » fay e intendi che non vojo per nesun muodo che la dita vegna a » Padoa zoè in la contrada de S. Sofia da mo fina ani X prossimi » venturi e fage la carta cum questa condicion che sia francha dagan» doti dodese ducati. E no ge dar la carta se tu non ay i denari. » *Atti Liberalibus de Paolo*, III, 5, 4, pag. 20.

(2) Il solo notaio Pomino de Vettore dal 1434 3 febbrajo al 1435 11 febbrajo (V, I, 12) stila in un solo dei suoi protocolli contratti di compravendita e d'affrancazione per schiavi 57.

Ha contratti di schiavi con formule diverse e più ampie il notaio Marco fu Lorenzo, 1411-22.

e naviglio debba al Castello del Lido munirsi di bolletta dove sieno notati la provenienza, numero e quantità delle *anime* caricate, e i capi di sestiere ai quali verrà presentata abbiano autorità di disporre (*allogare*) di quegli schiavi (1).

La schiavitù in Venezia venne a cessare pel diffondersi della civiltà più che per effetto della legislazione.

Ci risulta bensì da documenti (2) che alla fine del secolo XVI continuava in Venezia il commercio degli schiavi; che ad esempio il patriarca d'Aquileja Antonio Grimani nel suo testamento 1623 25 marzo (3) legava ad un Antonio (che portava il di lui cognome) alcuni oggetti preziosi, accennando che esso *gli fu donato in Livorno*; ma dinanzi a questi esempi che divengono ognor più rari nella vecchia cronaca dei Veneziani, v'hanno filantropiche instituzioni che additano il diffondersi della civiltà.

Io voglio alludere alle confraternità laiche, quali quella della SS. Trinità in S. M. Formosa pegli schiavi, il di cui archivio ha documenti dal secolo XVII (4). Erano, è vero,

(1) Vedi sul commercio degli schiavi dal 1270 al 1552, e sul riscatto di quelli di guerra 1586-1772, nell'archivio Compilazione delle leggi, la busta 341, lettera S.

(2) Archivio generale, miscellanea manoscritti, busta 134, n. 6 e 7.

(3) Atti Beaciano Fabrizio 168 IV. *Ommissis*. « Obbligo i figliuoli » del quondam ser Vettor (Mocenigo) soprascritto a tenir in casa Antonio Grimani della Prevesa che mi fu *donato* a Livorno et a spesarlo, vestirlo et accarezzarlo, havendolo io allevato et amandolo come » figliuolo per le sue singolari virtù, et sua gran bontà et per haverlo » io fatto christiano, sperando che havendolo agregato alla mia casa, » vorrà viver et morir in essa, come mi ha promesso, et mi raccomando alle sue orationi, et per segno d'amor le lascio un diamante » di 7 di (sic) 50 et un studiol d'ebano et argento ecc. »

(4) I documenti dal 1689 quaderni entrate ed uscite, testamenti, catastici, inventario mobili, fondamenti di rendite, polizze giustificative i riscatti; e vedi documento I in fine.

sudditi della Repubblica condotti in schiavitù da pirati o per ragion di guerra. Ma come alla metà del millecinquecento si pensava alla trista condizione dei servi nati liberi, non poteasi a meno di lasciar cadere e alfin proscrivere assolutamente quel barbaro uso pel quale la diversità della razza concedeva diritti, che la stessa religione e i suoi più fedeli ministri riconoscevano ampiamente.

Sulla fine del secolo XVI (1) incontriamo decreti pel riscatto degli schiavi; e di frequente se ne liberano centinaia che la città accoglie con solenni processioni, e festeggia. — E appunto del 1552 (2) una terminazione del Collegio dichiara vergognoso il lucro che dagli schiavi traevano i padroni, impiegandoli nelle galere dello Stato; e ad impedirlo, loro sospende qualunque salario, e vieta che in seguito altri se ne accettino a quel servigio.

Non risultano affatto eguali le condizioni degli schiavi in Candia, dal secolo XIII alla fine infelice dell' epopea di cinque lustri che la diede in mano ai Turchi. L' archivio di Candia è costituito di circa 400 fasci disordinati, che meriterebbero uno studio accurato a far rilevare il reggimento, i costumi e la topografia di quel territorio nel quale ora s' agita una nuova lotta del santo principio della nazionalità.

Noi additiamo quell' archivio a qualche operoso, cui

(1) Primo decreto del Senato sul riscatto degli schiavi è del 12 febbrajo 1585.

Non ebbimo occasione di raccogliere notizie sui dazii degli schiavi in Venezia. — Nella relazione del bailo a Costantinopoli Bon Ottaviano, del 1612 (Relazioni degli Amb. ecc. Venezia, Naratovich, vol. *Turchia*, pag. 119) leggiamo che dal dazio degli schiavi *li quali s' affittano d' anni 3, in anni 3*, si ritraevano nell' impero ottomano circa sultanini (o zecchini) 2,000,000.

(2) Vedi il documento II in fine.

non intimidiscano la mole e le asprezze grafiche di quei documenti, fra' quali (sia detto di volo) al solo por mano, ho trovato e consulti di fra Paolo e fra Fulgenzio, e autografi preziosi, ed atti diplomatici tutto diversi dal titolo sotto il quale erano *ab antico* battezzati.

Da uno sguardo a quei documenti io dedussi, circa agli schiavi in quel regno, che essi potevano possedere e col prodotto delle proprie fatiche affrancarsi; ed aveano sui coloni *(villani)* che pure estraevansi di là numerosi, una miglior facilità di riscatto. Cito ad esempio una schiava di un Angelo Barbarigo, al quale fu pagato il prezzo (ducati d'oro 33) da un terzo (1). Il padrone però dichiara che quel denaro era di lei: *de proprio tui.*

Talora questo riscatto ha luogo verso un semplice acconto, trattandosi direttamente fra lo schiavo e il padrone; nel che è singolare che lo schiavo sia capace di acquistar peculio per sè, e possa contrattar come libero.

Le formule dei contratti notarili (sono 293 i notai di Candia dei quali si conservano gli atti nell'Archivio notarile di Venezia) (2) sono più brevi che nei documenti veneziani.

Fra gli atti *(nei notatorii)* dell'archivio di Candia (3) trovo numerose note sulla estrazione degli schiavi. Essa non si concede senza licenza del duca (4), ch'egli stesso ne tiene al proprio servigio. Nell'estrarli, per spedirli quasi sempre a Venezia, il padrone li presenta al duca che gliene

(1) Ignazio Ieromonaco. Condizione, che essa servirà al padrone a tutto marzo del 1450; l'affrancazione avea luogo nel 1449 6 ottobre. Atti Avonal Francesco, notaio di Candia.

(2) Vanno dal 1271 febbraio, notaio Scardon Pietro, al 1696 ottobre, notaio greco Corner Vincenzo; buste 306.

(3) Nell'archivio generale stanza 205.

(4) Vedi documenti n.° III e IV.

rilascia bolletta, ma vuole che dichiarino di esser schiavi di lui (1).

Ma a che servono, si dirà, queste minuzie, a che le migliaia e migliaia di contratti svariatissimi sugli schiavi? — A provare agli aristarchi della moralità pubblica dei giorni nostri, che nell' intimo della famiglia, fra i ministri di Dio, nel segreto dei chiostri, una parte infelice della umanità si faceva servire senza ombra di scrupolo, come cosa vilissima, non so se a disonorare sè stessa o a render più basse le altrui miserie; che il padre vendeva il frutto de' suoi amori, che la religione riconosceva in fatto la servitù, e non reputava che il battesimo la menomasse; che mentre vietava nei concilii il commercio degli schiavi ne concedeva l' uso ai monasteri, ai vescovi, ai prelati e ai parrochi.

Queste miserie valgono a mostrare quanto sia migliore il nostro secolo, quali enormi controsensi, quali ingiustizie abbiano ritardato il progresso sociale; come ad un tempo si marcanteggiasse di carne umana, e s' instituissero pie fraterne pel riscatto degli schiavi.

È bello seguire anche in queste ultime latebre della vita pubblica lo svolgersi della civiltà, che ora non crede colpevole ma decoroso il circondarsi di povere vittime, e pochi anni dopo, o contemporaneamente proclama disonorante, come dicono i documenti, alla *maestà del Signor Dio* il far loro sentire sì gravemente la diversità della nascita.

II.

E qui, o signori, uscendo da questo non unico campo delle vergogne passate, mi veggo innanzi una folla di do-

(1) Vedi documento IV in fine.

cumenti che nelle abbreviate loro linee mi chieggono una menzione, un nome e un po' di luce.

Ma come prolungarvi questa pur lunga filastrocca con nuove cifre e con quelle aride noterelle che a forza spremute dalle vecchie carte non palesano tutta l'importanza loro, che per confronti e dopo una lunga cicalata di erudizione?

Io non so proprio decidermi a snocciolarvi questo, come dicono, *notamento*, di vecchie scritture, e vel presento unito a questa *memoria*, perchè se è vi par non inutile agli incettatori di singolarità d'ogni specie, diate loro modo che ne impreziosiscano i proprj studi, quegli studi (e qui torno al serio) che s'ha duopo talora se non di leggere almeno di svolgere, sia pure con rispettosa parsimonia.

Io qui dunque v'imbandisco:

1.° Alcuni *punti* dei ben nove fra testamento e codicilli dello scultore Alessandro Vittoria, nei quali è parola di suoi lavori, che lascio poi all'illustre cav. Cicogna di dichiararci con tanta copia di notizie nei suoi sei volumi delle *Inscrizioni* (1), dove ora esistono o se siano passati all'eterno riposo di qualche museo forestiero (2).

2.° Un elenco di nuovi testamenti d'artisti o di personaggi celebri, di dogi, d'uomini di lettere ecc. che meritano un esame men fuggevole di questo cenno; ed

3.° uno di atti di pittori veneziani dal 1217, dei quali non si conoscono opere, e che potrebbero aver forse diritto

(1) È cenno di Alessandro Vittoria e delle sue opere nelle *Inscrizioni Veneziane* del cav. Antonio Emmanuele Cicogna: vol. I, pag. 114, 122; II, pag. 107, 122—127, 227, 241, 340, 441; III, pag. 178, 488, 513; IV, pag. 25, 26, 108, 109, 157, 268, 350, 453, 458, 691, 692; V, pag. 8, 130, 428, 666, 667; VI, pag. 814, 932, 935, 939.

(2) Vedi in fine i documenti V, VI, VII, VIII, IX.

a far seguito alla gloriosa serie dei maestri della scuola veneziana.

4.° Uno di quei *capitolari* detti *ordini di galere* pel viaggio d'Alessandria, del capitano Leonardo Foscarini, del 1439, in dialetto, nel quale sono annoverati gli obblighi dei patroni dei comiti, ecc., di quei navigli; i segnali, le severissime pene ai vili, e molte norme se non utili nei riguardi dell'arte, sì diversa dall'odierna, inspirate da una dignità e da un sentimento patrio che non sempre si riscontrano nei comandanti le armi marittime d'una nazione;

5.° Infine alcuni ricordi di documenti che o per l'antichità o per traccie di usi o di fatti poco noti o di qualche interesse storico, possono talvolta venir usufruiti in qualche speciale illustrazione.

Queste note staccate formano, per l'imperizia del raccoglitore, una stucchevole appendice; ma io ho fermo, che per più pazienti studiosi, i quali troveranno sempre sì valido appoggio nel chiarissimo conservatore sig. Pietro Bedendo, e sì illuminata guida nel signor coadiutore Antonio Baracchi, gli atti notarili di Venezia siano vere miniere di scritture importanti e di ricche notizie, necessarie a chi scrive di storia, e in tal copia da formarne un grosso lessico.

Spero adunque che altri saprà cogliere ben miglior messe in sì copioso e svariato tesoro, e con pochissime pagine, m'affretto alla fine.

III.

Ora, sta bene che queste vecchie reliquie di costumanze, di aneddoti, d'instituzioni, debbano far luogo a più vitali argomenti, e a quello spirito di novità che fa

parer gravi e noiose tutte le memorie di un lontano passato. Ma è assai difficile lo stabilire i confini fra l'importanza storica, relegata ai gelidi dominii dell'erudizione, e quella amministrativa, che sorge si frequente dai diuturni usi e dai rapporti della vita civile. Onde non si può riguardare ad un Istituto che guarentisce le basi di si diversi interessi, nei soli riguardi della storia, o in quelli soltanto dell' amministrazione.

E se i pochi documenti che vi ho qui citati non sono tali che se ne possa trarre un concetto dell' importanza di questo archivio notarile, io so bene di non aver d' uopo di segnalarvi singoli atti, a far risaltare quanto debba gelosamente venir custodito e sorvegliato un Istituto che serba tanti preziosi documenti delle ragioni dei cittadini. Nè qui ve ne avrei fatto verun cenno, se una voce ch' è inspirata forse unicamente dalla venalità di alcuni esercenti il notariato, non accennasse a voler disciolti gli archivj notarili, o diversamente costituiti, da quel mirabile ordinamento in cui stanno nelle nostre provincie.

Noi decliniamo quanto è possibile ogni ingerenza governativa in quelle instituzioni che hanno bisogno di libertà a svolgersi e a fiorire. Ma sull' esempio degli altri Stati, e colla trista esperienza fattane, crediamo che non solo i privati, ma gli stessi Comuni, non tutti nè sempre amministrati da uomini d' intelletto, di cuore e di attività, abbiano contribuito a disperdere documenti importanti, colla facile scusa ch' erano vecchiumi poco o nulla ricercati.

Ora la bisogna sta così.

Nelle provincie del vecchio Piemonte, come in Francia, non v' hanno archivj notarili, ma *tappe dei notaj*.

Gli archivj di un notaio e dei predecessori passano da un esercente all' altro.

Furono finora conservati, quali si rinvennero, nelle provincie aggregate al Regno d'Italia dal 1859.

La instituzione degli archivj notarili ebbe effetto per l'editto di Maria Teresa 1.° ottobre 1775: fu primo e modello ai successivi quello di Milano.

Niuno potrebbe vedere in tale instituzione che un savio provvedimento. Il Governo, in generale, non trae da così fatti stabilimenti quanto è necessario al loro mantenimento; non vi ebbe mai di mira ragioni politiche, come nel fondare gli archivj di Stato. Fu dunque il desiderio che fosse vigilata da un corpo costituito una importante collezione di documenti sui quali hanno base tanti privati diritti.

La legge francese 25 febbraio 1806 (1) recava sulla custodia degli atti notarili questa disposizione (artic. 54 *Custodia, trasmissione, tavola delle minute e percezioni*) » le minute e repertorj di un notaio rimpiazzato, o la di cui piazza sarà stata soppressa, potranno essere rimessi da esso o da' suoi eredi ad uno dei notai residenti nello stesso comune o ad uno dei notai residenti nello stesso cantone, se il rimpiazzato era il solo notaio stabilito in quel comune. »

Il regolamento italico pel notariato, del 17 giugno 1806 (2) (attivato il 1.° novembre 1807), la di cui bontà è incontrastabile, e che vige tuttora, copiò la legge francese suaccennata, meno l'articolo degli archivj, al quale sostituì il seguente: « Nel capoluogo di ogni dipartimento del re-

(1) *Formule degli atti civili per uso dei notaj.* Brescia, Bettoni 1806.

(2) *Leggi, regolamenti, istruzioni, e decisioni risguardanti i notaj, gli archivj e le camere notarili* ecc. Milano, Bernardoni 1847, pag. 58, titolo V, § 122.

gno, vi ha un archivio generale, in cui si raccolgono e custodiscono i protocolli, repertorj, le filze, matrici, e i segni del tabellionato dei notai defunti, le scritture, i rogiti e libri che trovansi presentemente uniti e conservati negli archivj del circondario.

» Il governo potrà inoltre conservare o stabilire degli archivj sussidiarj in altri dei comuni principali del dipartimento, assegnando loro il rispettivo circondario ecc. »

Il ministro di grazia e giustizia nella relazione sul progetto di legge per il *riordinamento del notariato* presentata al Senato nella tornata del 23 marzo 1866 (1), scriveva:

« Per ciò che si dice relativamente all' interesse particolare dei notari è evidente come su questo debbano prevalere l' esigenze dello interesse pubblico, il quale richiede che gli atti notarili, anzichè essere sparsi ed abbandonati in case private, con pericolo di facile dispersione, siano riuniti e depositati in luoghi che presentino garanzie di una conservazione esatta e sicura.

È per questa ragione d' interesse pubblico che prevalse nel progetto il sistema anche oggi prevalente in Italia degli archivj, nel che ci ha poi confortato il tener conto di quanto fuori d'Italia si pensa di tale instituzione. Infatti l'Oesterley di Gottinga, che ha dettato una compiuta storia del notariato tedesco, non senza aver riguardo all' Italia (Annover 1842-45, v. 2) ha mostrato l' importanza delle instituzioni italiane, dei collegi dei notari, ignote alla Germania, riguardate per così dire come tutrici e custodi dei documenti notarili. E sembra che anco la Francia lamenti che alla conservazione degli atti non sia provveduto con bastan-

(1) Pubblicata nel Giornale dei notari e procuratori n.° 24 del 6 agosto 1866, pag. 567.

te efficacia, testimone il Bordier (*les archives de la France ou histoire des archives de l'empire. Paris* 1855, pag. 355), il quale offre una pittura lacrimevole degli atti notarili trattati come cosa privata, e che, parlando della stessa Parigi, dice che per l'uso di custodire appunto cotali documenti presso i singoli notari ed i loro successori, si vede tuttodì, a cagione del caro dei locali, che quei documenti tanto pregevoli, tanto interessanti pei privati, stanno come ingombro nelle cantine, o nelle soffitte, dove vanno incontro a distruzione irreparabile.

Ecco le conseguenze della legge francese del 1806: *la dispersione cioè, e la distruzione degli archivj.*

Noi non propugniamo la conservazione degli archivj notarili per misere ragioni di campanile, alle quali deve prevaler sempre l'interesse pubblico, e quel principio di unità nell'amministrazione ch'è finora un desiderio. Ma per ciò appunto, e per quel sentimento patrio che fu sì lungamente offeso colle dispersioni, colle vendite e col gettito di atti storici e amministrativi, fatti che non sono lontani ma vicinissimi, noi ci sentiamo in debito di proclamare che lo scioglimento degli archivj notarili equivarrebbe ad esporre atti che sono base di diritti svariatissimi e importanti, a tutte le vicende cui soggiacciono per incuria, per ignoranza o per malvagità, le private fortune.

Lasciamo la confusione che ne conseguirebbe; perchè ove si trattasse di atti di notai non recenti, il privato non saprebbe chi li tenesse in custodia, o dovrebbe provvedersi, solo per Venezia, di un grosso volume, che tale è appunto il repertorio dei quasi quattromila notai costituenti il locale archivio notarile, e ricercarvi qual notaio vivente custodisse gli atti di altri da lungo tempo trapassati. Nella ripartizione poi di tali atti non so davvero quali norme

potrebbero venir seguite, con qual ragione affidati ad uno meglio che all'altro i documenti notarili del secolo XI o del XIV, del XII o del XIII, e via via.

Io credo che in generale anche al dì d' oggi sia provvido il far che intervengano le amministrazioni dei governi, sempre più durevoli di quelle dei Comuni o dei privati, quando si tratti di guarentire la conservazione di un patrimonio qualsiasi.

A noi non ispetta poi esaminare quali progetti fossero preferibili se si intendesse di aggregare l' archivio notarile ad altri Instituti. Nè verremo ricordando le antiche leggi veneziane severissime, sulla custodia dei documenti dei notaj (1); trattandosi di una quistione ch' è decisa dal buon senso e dagl' interessi comuni.

Fra' progetti recentissimi sugli archivj notarili v' ha quello d' un notaio genovese (il sig. N. B. Delle Piane) diretto a censurare l' accennato progetto di legge presentato al Senato dal ministro di Grazia e di Giustizia, e a dimostrar l' utilità di archivj notarili presso ogni *ufficio di registro* (2).

Sarebbe qui troppo lungo il discutere partitamente i tre paragrafi della *memoria* citata, lo che spetta piuttosto alle Conservazioni degli archivj veneti. In breve però diremo, che noi riputiamo indispensabile alla buona conservazione degli archivj la loro sussistenza affatto indipendente da quella di altri ufficj, che non possono vantare un' eguale

(1) Fra i molti decreti del Maggior Consiglio accenneremo quello del 4 marzo 1364 che prescrive ai notai quando si allontanino dalla città, di consegnare i loro protocolli, non ad altri notai, ma al Governo, che li custodiva nell' archivio della Cancelleria inferiore.

(2) Vedi *Degli archivj notarili e del diritto di proprietà degli atti pubblici* ecc. appunti del notaio Delle Piane. Genova, Casamara 1866, 4.°

stabilità; che i mezzi proposti riescono a disperdere gli atti notarili, o almeno a renderne assai arbitraria la consegna; non venendo poi indicata norma veruna per la ripartizione dei ricchi archivj antichi di queste provincie.

Riassumo in appendice (1) i tratti più salienti dello scritto citato, e credo che se ne occuperanno le Direzioni degli archivj notarili del Veneto e di Mantova, della di cui importanza spero mi concederete altra volta di tenervi parola.

Venezia adunque, che nell' archivio notarile ha non solo documenti storici, ma di grave importanza amministrativa, ha diritto di pretendere che non venga applicato a queste provincie il sistema dannosissimo dello scioglimento degli archivj notarili, o di consegnarli a collegi di notai; ma che essi vengano, come utilmente lo furono fin qui, e colle stesse saggissime norme, conservati in un solo Instituto, il quale ben meglio dei privati cancelli, non sempre esemplari per ordine, per buona custodia, e per la dottrina e le cure dei loro ministri, può essere invigilato e diretto dalla pubblica opinione.

(1) Vedi in fine il documento X.

DOCUMENTI

I (a pag. 9).

NELL' ARCHIVIO DEI PROVVEDITORI SOPRA OSPITALI E LUOGHI PII
E SOPRAINTENDENTI ALLA LIBERAZIONE DEGLI SCHIAVI.

XXII 1. Terminazioni dei provveditori relative al riscatto di schiavi da Tunisi e da Algeri.

XXII 2. Similmente.

XXIII 1. Quaderni ricevute di schiavi Italiani.
Crediti di essi per la loro liberazione.
Registro legati.

XXIV 1. Riscatto idem, e benemerenze della religione Trinitaria.

XXIV 2. Testamenti per la liberazione degli schiavi.
Parti ed ordini concernenti alla liberazione de' poveri schiavi. Venezia Pinelli (1.° documento): Ducale ai rettori 19 febbraio 1586, che decreta *cerche* nelle prediche durante la Quaresima per la redenzione degli schiavi).

XXIV 3. Atti relativi alla religione dei Padri Trinitari impiegati nel riscatto degli schiavi.

XXVII 1. Atti relativi al riscatto degli schiavi da Tunisi, processione al loro arrivo ecc.

XXXIII 1. Elemosine per riscatto.

II (a pag. 10).

1552, 20 *Decembre in Collegio.*

Questo collegio ha inteso che sopra le Galie nostre de condannati se attrovano molti schiavi de particolari li quali sono stati posti per li loro Patroni a servir con paga, cosi in cathena come in libertà, et che detti patroni imborsano loro le paghe che tirano essi schiavi, cosa in vero molto vergognosa et da non tolerare per molte cause, et massime per esser contra il voler della divina Maestà et mente della S. N. et per molti altri convenienti rispetti. Però sia preso, che de presente sia scritto al Provv.r delle Galie nostre de condanati, che immediate debba far far nota delle partite de tutti li detti schiavi, quali si attrovano sopra esse Galee, così in cathena come in libertà, che dal giorno presente in poi non li debbi più correre salario alcuno, et se li Patroni de essi schiavi, ovvero suoi commessi vorrano levarli di d.e Galee gli siano consegnati nè in l'avenir per modo alcuno se possi accettar più schiavi de particolari, a servir sopra dette Galee nè in cathena nè in libertà.

III (a pag. 11).

Nobilis vir ser . . . . fideiussit . . . pro . . . patrono unius griparie ituro . . . . videlicet de non levando sclavum sclavam vilanum comunis nec alienæ persone . , ... sine buletino sub penis stabilitis.

IV (a pag. sudd.).

Estrazione di schiavi da Candia.

1424 21 *marcii.*

Per dominationem data est licencia constantio agioforiti de mothone habendi tenendi vendendi seu alienandi infrascriptos sclavos et sclavas quos et quas conduxit de romanea et examinate more solito confesse fuerunt fuisse sclavos et sclavas suprascripti constantii.

Maria	de	genere	carcassorum
Marita	»	»	afgasorum
Martha	»	»	russorum
Lucia	»	»	afgasorum
Giuliana	»	»	»
Chaterina	»	»	tartarorum
Ivanessi	»	»	munchorum
Nichola	»	»	afgasorum
Melicha	»	»	zarchaforum cum uno suo filio maschulo etatis circha annorum trium vocato Georgi.

Ghionati de genere muncorum, Margaritæ tartarorum.

V (a pag. 13).

Promemoria di punti dei testamenti di Alessandro Vittoria.

1560, 21 agosto, atti Lioncin Paolo Notajo Ven. — Ritrovandomi Io Alessandro Vittoria scultor fu del q.^m Messer Vigilio da Trento al presente habitante in Venezia nel confin de Santo Zuanne in Bragola alquanto indisposto del corpo. *Omissis.*

El corpo quando occorera voglio sia sepulto dove et con quella spesa che parera alli mei infrascritti commissari, dovendosi pero far in ditto loco una sepultura in quello modo, et forma che io lassero per un dissegno, nella qual sepultura se habbi a spender fino alla summa de ducati cento. *Omissis.*

1566, 24 ottobre, atti Mafei Vettore nolajo Ven. — Sapendo Io Alexandro Vittoria scultore fu de messer Vigilio da Trento habitante in Venetia in confin de S. Zuane bragola. *Omissis.*

Lasso che sij finida la sepoltura che havea principiada di mia mano con le due figurine che vanno dalle bande che togliono suso una cornise con un frontispicio aperto et una resalita sopra la testa delle figurine nella cornise aperta et quella toglia sul frontispicio aperto, soto li piedi delle figure li suoi bassamenti politi e come corrisponde alle due figurine, et tra luna et laltra figura sij posta la tavola delle lettere che ocupi tuto quel campo cosi per alteza come per largezza. et questopera sij fata dove parera a Paula mia consorte con quella maggior presteza sera possibile doppo la morte mia. et desidero sij fatta per mano (se possibil sia) de Lorenzo mio cugnado: questa adunque voglio sij la mia sepoltura con una lasta in Terra per mezzo lopera detta di sopra. *Omissis.*

Item lasso al detto Rev.º mes.cr lo piovan di S. Zuane bragola messer Zuanmaria Lazzarino una statuina d' un san Zuanbatista di marmo che mi atrovo in casa; con questo che tute le feste principale la meti sopra lo altar grande di chiesa, et il resto di tempo el sii conservato per esser cosa che merita di esser ben custodita per benevolentia et per molti piaceri havuti da sua Reverentia. Item al magnifico Cavalier ravena lasso una statua di San Thomaso di pietra viva da Rovigno fata per me, per molte cortesie havute da sua Magnificentia. Item lasso allo Illustrissimo et Excellentissimo S.r Duca di Firenze il ritratto di francesco parmigiano fatto per

lui istesso parmigiano in un spechio di quelli mezi tondi che si usavano. *Omissis.*

Tutti li modeli et disegni restino nelle mano di paula consorte viduando come di sopra et dipoi devenghino nelli heredi sostituiti prediti.

1570, 7 novembre, atti Maffei Vettore. — Considerando io Alessandro Vittoria scultor fo de messer Vigilio da Trento al presente del confin de San Zuane in bragora. *Omissis.*

Voglio che la mia sepoltura sii fabricata nel pavimento delintrada della porta maestra nova fata fabricar novamente per il magnifico cavalier et fisico messer Thomaso ravena al santo sepolcro monasterio di monache in contrada de San Zuane in bragora et voglio che in questa mia sepoltura siino riposti gli ossi de paula fu mia prima consorte quali sono sepolti in san Zuane in bragora. *Omissis.*

Tuti li miei disegni et modelli et cose pertinente alla scoltura lasso a mio cugnado Lorenzo et doppo la morte sua devenghino in detti Vigillio et Augustino suoi figlioli mei nepoti. Tutti li retrati di paula mia prima consorte voglio che siino di Veronica mia seconda consorte et delli altri retrati picoli come è il suo uno delli mei dui et de sue sorelle la ne pigli quella parte che a lei parera et ciò in segno di amorevolezza e laltro mio retrato resti a mia sorella margarita e doppo lei a mei nepoti suoi figlioli. *Omissis.*

Item ordino che il retrato de francesco parmesanin dipinto da lui medesimo in un spechio tondo come scrive messer Zorzi Vasario nella vita de pittori che è apresso di me sii consignato ad uno agente del Serenissimo duca di Firenze per esser consignato a sua altezza per essere quel gran fautore di virtuosi. Item lasso il San Zuanino di marmo alla chiesa di san Joan in Bragora per memoria di messer pre Zuanmaria di Lazarini fu piovano di detta chie-

sa et mio cognato con conditione che le feste principali de natale, pasqua et san Zuane el sii posto fuori in chiesa sopra lo altare grande, et prego lo Illustrissimo Monsignor Patriarca di Venetia che sara pro tempo ad haverne cura che cosi bella statua non vadi in sinistro, Lasso la mia statua di bronzo quale puo servire raconciandola overo san Sebastiano overo Martin facendoli la ferita sotto la tetta sinistra nel mezzo della Tetta. A messer Piero Palao mio commissario, et li lasso il quadro della circoncisione di Cristo.

Item il quadro della pieta sostenuta da un angelo lasso alle monache del sepulcro et sii messo in loco alto dove habbi luce et buona vista. Il quadro della madonna con il puto in bracio, et san Zuane fanciulo a canto con lornamento simile alli due quadri sopradetti lasso a madonna Isabetta mia madonna in segno d'amore. *Omissis.*

1584, 6 maggio, atti Maffei Vittore Notajo Ven. — Considerando io Alessandro Vitoria scultore fo de m. Vigillio da Trento del confin de San Zuane in Bragora etc. *Omissis.*

Voglio chel mio corpo sii sepulto in quella chiesa di monache che più piacera alli mei commissari in quel modo che io ho preparado con le figure et inscritioni che mi devono essere date per il clarissimo messer Zuan Donado et poi con quella spesa che si atrovera anotada di mia mano nel mio scrittoio et quando che lopera non fosse finita voglio che eseguissa il mio disegno messer francesco di Berrardin intagliador et architeto. *Omissis.*

Item lasso al conte mario Bevilaqua gentilhuomo da Verona il mio Marsia di bronzo che ha il mio nome intagliato nel piede. Laltra statua simile di bronzo quale è senza lettere lasso a messer Francesco Tedaldo mio amico benevolo. Il ritratto del parmisano et il san Zuane picolo di marmo voglio che restino in casa sino che Veronica vive et in caso che venisse partito di venderli honoratamente lasso questo carico in petto delli suddetti mei com-

messarii. Lasso tutti li mei disegni et modelli cosi di cera come di terra pertinente alarte ad Agostino di rubini mio nipote con tutti li rilievi et cavi di Zesso. *Omissis.*

Ordino che Agostino mio nipote far debbi dei disegni modelli et Zessi che li lasso tre parte due delle quale restino a lui e laltra terza parte sii di Andrea dalaquila suo cugino quale hora si ritrova in casa mia acio habbi causa di faticarsi et farsi virtuoso. *Omissis.*

1594, 25 settembre, atti Figolin Giulio Notajo Ven. — Io Alessandro Vittoria fo del sig.r Vigilio da Trento Scultore et habitante in Venetia della Contra di S. Zuanne in bragora etc. *Omissis.*

Desidero esser sepelito in qualche chiesa di monache dove parera ad essi me' Commissari, facendo mettere in opera et finire quella sepoltura, nella quale doveranno esser collocate quelle due figure de marmo che se attrovano al presente nell' intrare della mia porta maistra una per banda, et il mio retratto de marmo, conforme al disegno che io lascio nel mio scrittorio sul loco però dove sarò sepolto, circa che prego detti miei commissari di adoperarsi con ogni diligenza. Lasso il mio S. Zuanne de marmo che tengo nella mia cassa al Revdo Sig.r Piovan, et commissario sopranominato. Il mio diamante maggiore in anelo, et il S. Sebastiano di bronzo al clarissimo Sig.r Benetto predetto mio commissario per segno de amorevolezza. Il Retratto poi del Parmegianino al Sig.r Francesco Thedaldo sopra nominato in segno d' amore. *Omissis.*

Il Residuo veramente de tutti li mei beni mobili et stabili, presenti et futuri, ragion et attion a me spettanti et pertinenti de caduna sorte, denari, giogie, robbe spettanti alla professione de scultura, pittura, et architettura et ogni altra cosa immaginabile lasso al mio carissimo mio nipote Vigilio di Rubini da Vicenza fu figliuolo de madona Margarita soprad.a mia sorella, avvertendolo, et pregandolo che voglia governarsi come conviene ad huomo

prudente perche gli lascio robbe cosi preciose, et importanti, che potranno facilmente renderlo appresso tutti et stimato et amato etc. *Omissis*.

1597, 22 ottobre, atti Beaziano Fabrizio Notajo Ven. — Considerando Io Alessandro Vittoria scultore fu de ser Vigilio Tridentino quanto sia fragile etc. *Omissis*. ho fatto venir da me Fabritio Bevazzano nod.° di questa città in casa della mia habitatione nel confin de S. Zuane Bragola etc. *Omissis*.

Voglio che sii fatta fare la mia sepultura in qualche chiesa di Reverende Monache di questa città, che meglio parerà a mei commissarii, in quel modo che sta il disegno che io lasso nelle cassélette piccole del mio scrittor, dove intrerà le due figure che sono dentro della porta dell'entrada di questa mia casa, col mio retratto di marmo di sopra, et altre circostancie secondo il mio disegno predetto con la sua Arca in terra per metter il mio corpo corrispondente al resto. *Omissis*.

Ordinando però espressamente che tutte le cose pertinenti alla professione mia di scultore, pittore, et Architetto sieno godute amorevolmente in comune tra essi mei tre nipoti servendosene di esse per poter immittarmi in questa professione, havendone quella custodia che si conviene a cose di tanta importanza, et non lasciar a modo alcuno, che gli escano dalle mani. *Omissis*.

1601, 6 Dicembre, atti Beaziano Fabrizio Notajo Ven. — Considerando io Alessandro Vittoria scultore fu de ser Vigilio Tridentino quanto sia fragile etc. *Omissis* ho fatto venir da me ser Fabritio Bevazzano Nod.° di Venetia in casa della mia habitatione in confin di S. Zuane bragola etc. *Omissis*.

Voglio che la mia sepoltura sia fatta fare nella chiesa delle RR.de Madri de S. Zaccaria nel loco dedicatomi per esse Reverende Madri in quel modo che sta il disegno ch' io lasso nelle casselle grande del mio scrittorio dove entrerano le due figure, che sono

dentro della porta dell'entrata di questa mia casa col mio retratto di marmo di sopra nel mezzo, et altre circonstanti secondo il mio disegno predetto con la sua arca in terra per mettervi il mio corpo corrispondente al resto di detto loco dedicatomi, et voglio et espressamente ordino che niuno delli mei heredi possi haver, ne conseguir il beneficio dell'heredità mia, ne parte di essa se prima non sarà finita et perfecionata del tutto la suddetta opera del mio depposito et sepoltura. *Omissis.*

Ordino espressamente et voglio che tutte le cose pertinenti alla professione mia di scoltura, pittura, et Architettura siano godute amorevolmente in comune tra messer Vigilio et mes. Andrea dall'Aquila sopranominati servendosene di essi per potermi imitar in questa professione, havendone quella cura, et custodia che si conviene in cose di tanta importanza; et non lasciar in modo alcuno che gli escano dalle mani, ben voglio che siano di esse patroni, et possino se così li parerà dividerle tra di loro. Lasso alle RR. Madri di S. Zaccaria il mio san Zuanne di marmo, il quale sia posto in un Tabernacolo che s'appra in quattro faccie di altezza, che capisca dentro commodamente, et sii dentro foderato di raso, overo veludo cremesino come meglio a loro parera, et di fuori tutto dorato, et desidero che sii perpetuamente conservato, et posto sopra l'altare di S. Zaccaria nelli giorni di Pasqua, et della festività di S. Zaccaria, et custodito l' altro tempo dell' anno in loco che a loro parerà più sicuro perchè è degno di esserne fatta gran stima, et gli lo raccomando quanto posso. *Omissis.* Voglio in oltre che tutti gl' istromenti pertinenti all' opera di scoltura, et architetura de tutte le sorte siano liberamente de Vigilio. *Omissis.*

1608, 4 maggio, atti Beaziano Fabrizio Notajo Ven. — Considerando Io Allessandro Vittoria scultore fo di messer Vigilio Tridentino quanto sia fragile etc. *Omissis.* ho fatto venir da me in

casa mia in contra de S. Zuane bragola ser Fabritio Bevazzano nodaro di questa Città etc. *Omissis.*

Il mio funerale voglio che sia in questo modo, siano tolti per accompagnar il mio corpo il capitolo intiero con mansionarii della chiesa di S. Zuanne bragola mia contrada, et li capellani et mansionarii della chiesa de S. Zaccaria con quella quantità honesta di torzi, che parera alli sudetti mei commissarii, et sii anco accompagnato dalle due scuole del Santiss.º Sacramento de S. Zuanne bragola, et S. Zaccaria, et dalli putti della pietà, et con altra pompa; et sii sepelito nella mia Arca in chiesa di S. Zaccaria etc. *Omissis.*

Lasso alla Sacra Maestà Cesarea del . . . . Rodolfo Imperatore il Ritratto nello specchio tondo del nobilissimo Francesco Parmesano Pittor illustrissimo, il quale è stato desiderato tanto tempo dalla Sacra Maestà delle felici memorie di suo padre Massimiliano Imperatore et della medema sacra Maestà sua. Lasso il Ritratto del Serenissimo Principe Sebastian Venier di Marmo in abito da Generale a questa Serenissima Signoria acciò sia deposto nelle sale dell' Eccmo. Consiglio di dieci come cosa rara per la felicissima memoria della Vittoria. Lasso il mio S. Zuanne di marmo che m' attrovo in casa insieme con un San Zaccaria della medema grandezza alle RR.e Madri di S. Zaccaria acciocchè siano posti sopra l' altare di S. Zaccaria in detta chiesa uno per banda. Lasso che il mio S. Sebastiano di Bronzo se venira buona occasione de qualche Principe o d' altra persona che ne facci conto sii venduto, et il tratto sia diviso tra li detti madonna Doralice et ser Vigilio. Ordino che tutti gl' istromenti et tutte cose pertinenti alla scultura disegni a mano, et a stampa modelli di terra, et di cera, et tutti li Rilievi di giesso siano di Vigilio mio nipote, con queste conditioni che tutte quelle de Architetura, palle di altari, porte, finestre, et nappe siano di messer Andrea dall' Aquila, et che messer Vigilio facci anco quella honesta parte che le parera

de modelli, et de rilievi di giesso al d.º messer Andrea dall' Aquila, et a messer Iseppo Batteci Veronese nipote di esso Vigilio, et mancando detto messer Vigilio avanti de loro, tutti questi disegni, modelli, et rilievi che all' hora si attroveranno in essere in casa sua vadino alli detti messer Andrea dall' Aquila suo Germano, et messer Iseppo suo nepote. *Omissis.*

Dichiarando espressamente che se in alcun tempo fosse mosso o in alcuna parte trasmutato il mio depposito, inscrittioni, et sepoltura fatti da me nella chiesa di S. Zaccaria con la licentia et autorità concessami dal Reverendo Capitolo di esso Monasterio, et suoi Procuratori come si vede per istrumenti pubblici, in tal caso, il che però non credo che possi succedere, ma succedendo in qual si voglia modo, voglio che le RR.e Madri et suo procurator lassati per mei Commissarii non habbino più tal carico, ma tutta l' intrada, che lasciava che da loro fosse dispensata, sia et vadi all' Hospedal della Pietà, con obbligo di far pregar Dio per l' anima mia. *Omissis.*

VI (a pag. 13).

Nota di nuovi testamenti ed altri atti di qualche importanza.

Grimani Antonio Patriarca d' Aquileia, testamento autogr. 1625, 18 febbraio, atti Beazian Fabricio N. 52 con unitovi codicillo (168, IV).

Mocenigo Alvise doge 2; 1562-1576, testamenti autogr. ed un codicillo 1574, atti Ziliol Cesare N. 12 (186, III).

Da Ponte Nicolò, doge, testamento 1585 giugno, atti sud.º N. 780 (186, III).

Paris Bordone pittore fu Gio. 1563, 30 agosto, atti sud.º N. 812 (186, III).

Don Diego de Gusman de Silva, ambasciator spagnuolo presso la Serenissima Repubblica, testamento in lingua spagnuola olografo 1571, atti sud.° N. 256 (186, III).

Barbarigo Agostino doge, testamento 1500, 10 febbraio, codicillo 1501, 17 luglio, atti Florinis de Canciano, N. 6 (172, IX).

Zeno Apostolo poeta Cesareo, testamento 1747, 17 ottobre, aut. codicillo, 1749, 9 luglio, atti Velano Emilio N. 10 (182, III).

Sanuto Marino, viagg.^{e} e scrittore, testamento 1533, 4 settembre, atti Canal Girolamo N. 456 (169, VII); codicillo 1535, 10 febbraio, atti de Benzon Diotisalvi N. 470 (168, VII).

Baffo Giorgio poeta, testamento 2 ottobre 1750 pubblicato il 5 sett. 1768 dal Cancellier Giovanni Cabrini al N. 107 (184, VI).

Alberghetti Sigismondo, celebre fonditore di Artiglierie nell'arsenale di Venezia, testamento 1541, 2 ottobre, atti Licinio Nicolò N. 355 (174, IX); codicillo 1543, 11 decembre, atti Rampano Michiel N. 560 (181, I).

Sanuto Livio geografo distinto, testamento autogr. 1555, 11 novembre N. 549, atti de Vincenti Antonio Maria (182, IV).

Ambrogio Soresin fu Domenico miniator, testamento 1566, 8 giugno, atti Figolin Giovanni (173, III).

Dalle Greche Aurelio fu Domenico depentor, testamento 1580, 29 ottobre, atti Figolin Giovanni (183, III).

Moro Gasparo, insigne filosofo e che eresse la facciata della chiesa abbaziale della Misericordia, 1649, 1.° aprile, atti Acerbi Gasparo N. 156 (184, V).

Santorio Santorio, medico ed illustre scrittore di Capodistria, 1635, 24 dicembre, atti Crivelli Gio. Francesco N. 537 (170, VIII); con firma autografa.

Cornaro Flaminio, patrizio e scrittore chiarissimo della patria storia ecclesiastica, testamento 2 dicembre 1777, notaio Pensa Pietro N. 20 (179, VII).

Franchis de Gio. Battista, pittore ed intagliatore, testamento 1555, 20 marzo, atti Contenti Antonio N. 142 (170, III).

Campagna Giuseppe, scultore, testamento olografo 1619, 3 maggio, notajo Crivelli Giovanni N. 968 (170, I).

Franco Giacomo, intagliatore in rame, testamento 1620, 16 giugno, notaio Doglion Fausto N. 297 (171, IV).

Ridolfi cav. Carlo, pittore e biografo degli artisti veneti, testamento 1657, 1.° aprile, notaio Stefani Giorgio N. 29 (179, V).

Longhena Baldassare, architetto, testamento 1681, 15 maggio, atti Garzoni Paulini Domenico N. 62 (173, VIII).

Recanati Gio. Battista, lega alla libreria di S. Marco scelta raccolta di manoscritti rarissimi, testamento 1734, 12 novembre, atti Bigaglia Gaetano N. 53 (169, III).

Arrigoni Onorio, celebre antiquario, testamento olografo 1745, 1.° ottobre e tre codicilli, notaio Gabrieli Lodovico N. 298 (173, IX).

Suddetto. Codicillo 1755, 25 aprile, notaio Gabrieli Gabriel N. 231 (173, IV).

Nani cav. Giacomo, lega alla biblioteca di S. Marco i suoi codici manoscritti in varie lingue ed una serie preziosa di monete cufiche, testamento olografo 1795-6, 13 gennaro, notaio Casser Angelo Maria N. 62 (169, VIII).

Michieli (detto Visentin) Melchiore detto Marco, pittore, di Andrea, testamento 1615, 28 settembre N. 539, atti Dario Gio. Paolo (171, III).

Ponte (detto Bassano) Girolamo fu Giacomo, pittore, 1621, 27 ottobre N. 134, atti Mastaleo Francesco (176, VI).

Vavasori de Gio. Andrea fu Venturin (*incisor figurarum*) 1523, 25 agosto N. 40, atti Zanchi Gio. Antonio (170, III).

Faiuol Antonio fu Alessandro (detto *dai santi*), 1568, 15 maggio N. 32, atti Soliano Benedetto (180, I).

Di Vecchi (detto *di Galizzi*) Gio. fu Francesco, pittore, testamento 1565, 15 maggio N. 305, atti Canali Angelo (169, IX).

Giacomo fu Rado, pittor da case, testamento 1559, 7 mag. N. 117, atti Marcon Alberto (185, V).

Erizzo Francesco, doge, testamento 1634, 15 febbr., codicillo 1643 1.° febbraio pubblicati 1645, 3 gennaro N. 103 dal Canceliere ducale Alessandri Angelo (184, IV).

Firma autografa *Bonaparte*, atto di deposito 6 novembre 1797 N. 324, atti Capellis Gio. Battista (45, I).

Buonconsiglio Vetrulio fu Giovanni, pittore vicentino, testamento 1560, 6 gennaio N. 880, atti Fiume Baldassare (173, I).

Bianchini Gio. Antonio fu Francesco, scultore e mosaicista vicentino nominato *dalli horologi*, testamento 1562, 7 mag. N. 538, atti Cavaneis Marco Antonio (169, VII).

Pisani Vettore fu Pietro, testamento 1380, 11 aprile, atti Bordo Antonio vi è uno scritto autografo del Pisani (vedi copia del 1380, 5 settembre, atti notaio suddetto nella raccolta del cavalier Stefani Federico).

Steno Marina, moglie a Michele, testamento 1386, 22 dicembre, atti Bordo Antonio.

Di Vergieri Rocco fu Cristoforo, pittore, testamento 1602, 11 sett. N. 1610, atti Crivelli Gio. di Francesco (170, I), parla di opere di Alberto Duro, di Antonio da Coreggio e Zuanne Bregolo.

Serlis de Sebastiano (Serlio), architetto, testamento 1528, 1.° aprile N. 421, atti Branco Avidio (168, II).

Contratto nuziale 25 ottobre 1823 N. 2625, atti Santibusca Antonio, seguito fra S. A. R. la principessa Letizia Annunziata, ecc., figlia del re di Napoli Gioachino Murat, e S. E. il marchese Giulio Taddeo Pepoli di Bologna, con assenso ed intervento di S. M. la regina Carolina Murat nata Bonaparte (con firme autografe).

Barbaro Daniele eletto patriarca d' Aquileia 1570, 9 aprile, testamento, atti Maffei Vettore N. 270 (176, I); dispone di un legato ad Andrea Palladio, e lascia istromenti di astrologia.

Flavio Comneno Gio. Andrea Angelo, Principe di Macedonia e gran maestro della sacra Religione de' Cavalieri aureati costantiniani di S. Giorgio sotto la regola di S. Basilio Magno, testamento 1633, 3 marzo N. 162, atti Acerbi Gasparo (184, V).

VII (a pag. 13).

Notamento di nomi di pittori veneziani ed altri artisti.

1217, novembre Rialto. — Quitanza di Virdiana, moglie di Biagio Rezo di s. Lucia, figlia del fu Bongiovanni pittore ecc. (Archivio Gen. s. Zaccaria, cassella XIII-XIV).

1386, 25 aprile.— Pietro Boltremo, pittore parr. s. Gerv. e Protasio.

1409, 18 gennaio. — Guido Turchi. Fra' testimonii maestro Giovanni pittore de Francia e Giovanni Zuccono.

1410, 9 agosto. — Giovanni Pietro, pictor de Francia. E tra' testimonii i maestri Bartolomeo a curttilis e Leonardo Fantar di s. Apollinare.

1528, 4 agosto. — Andrea q. Stefano Bussati pittore s. Gerv. e Protasio.

1531, 10 dicembre. — Luca Capsa, incisor a s. Marina.

1557, 14 novembre. — Pietro q. Marco da Bergamo, intagliatore s. Marina.

1564, 8 ottobre. — Giannantonio de Mal passo pittore codicillo.

1565, 20 luglio.— Polidoro da Lanzan fu Paolo, id. a s. Pantaleone.

1572, 8 dicembre. — Gasparo di Segitii fu Cristoforo, miniatore, di s. Barnaba.

1584, 16 ottobre. — Aurelio dalle Grecche, pittor, a s. Ternita.

1587, 27 gennaio. — Pietro Longo di Valtrompia, della terra de Ladale comune di Pesare, *libraro al presente nelle forzze et preggioni del s. Offitio.*

1640, 9 febbraio. — Zorzi Lupini q. Domenico, pittore a s. Geremia.

1674, 19 maggio. — Francesco Caldeo mantovano, pittore a s. Marcilian.

VIII (a pag. 14).

Ordines galearum.

Al nome de Dio et de madona sancta Maria e del vangelista messer San Marcho protector e governador nostro. Questi son i ordeni e comandamenti facti e dadi per el nobel homo misser Dardi Foscharini honorevol Capitan della nostra dogal Signoria delle galee del viazo d'alexandria del 1439 i qual priega e comanda esser obsservadi senza alguna diminutione.

1. In prima vuol messer lo Capitano che zaschun biastimera over inzuriera el nostro Signor Dio over la sua gloriosa madre madona sancta Maria over algun altro sancto e sancta chel sia frustado da pope a proda over batuto ala staza.
2. Item vuol che alguna persona non hossi zugar arma alguna ni imprestar sora. E zaschun che imprestera o zugera intendo chului avadagnasse non habi guadagnato ni cului imprestasse non abi imprestado ma sia renduta l'arma a cului la era et oltra di zo chazi a quella pena parera a misser lo capitaneo.
3. Item comanda che quando la zonzera ad alguna citade chastello over porto el patron sia tegnudo de comandar ai so ba-

lestrieri che i habia le sue balestre in tolla e suo crochi zenti si de di chome de note. E se algun balestrier fosse de zo inhobediente el patron sia tegnudo de farlo a saver al piuj presto el pora a missier lo capitanio soto pena de sacramento azo el possi proveder e punir i contrafacenti.

4. Item vuol e comanda chel patron dia hordene alle sue guarde secondo usanza, e sel sara algun che falasse la sua varda el padron li tora quella pena a lui parera. E de zo priega non sia sparagnado ad algun. Et ogni volta l' armirayo andera interra ad alguna cita over luogo per far redur i homeni a galea o per altro servixio che i balestrieri della guarda de cadauna galea debia andar acompagnarlo. E da lui non se parti soto pena de soldi 8 e piuj al piasser de misser lo capetaneo.

5. Item comanda quando se andera a remi dal suo ladi destro vegna misser polo loredan. E dal ladi senestro vegna misser francesco loredan. E per lo simille quando misser lo Capetanio vora far vella tute le galee debian andar soto vento alle sue poste. Et che le ditte galee non ardischa farli vella sora vento soto quella pena a lui parera. E chusi andando chome stagando a remi over a vello non debia pasar la galea del dicto misser lo Capitanio. E debia andar con destro muodo azo l' una non impazi l' altra ni fazi dano soto pena de refar quel dano fosse fato e per lui qual paresse a misser lo Capitanio.

6. Item vuol e comanda sel fosse fato ferida alguna per algun homo de galea si in terra chome in galea, chel patron el comito el patron zurado e i scrivani siano tegnudi soto pena de sacramento e soto quela pena parera a missier lo Capitanio de notificarli quelli feridi al piuj presto se pora azo el fazi quel de raxon aspeti.

7. Item comanda che quando el sol sara a monte alguna delle galee non hossi mostrar fuogo ni feral supope ni su proda soto quella pena li paresse salvo sel non fosse de necessitade per utele delle galee salvo quando elli sara resposto per i segnali chome e sotoscrito.

8. Item comanda che algun non meti scala in terra in algun luogo ni gitar barca in aqua avanti la galea del Capitanio soto pena al comito de soldi 100.

9. Item quando messer lo Capetanio vora far vella de note delartimon el fara mostrar ferali 3 impiadi l'un a ladi l'altro e tignerali un pezo e chadaun debia risponder e far per lo simele.

10. Item quando el vora far vella del terzaruol el fara mostrar ferali 3 l'un a ladi l'altro e chusi j sia risposto.

11. Item quando el vora far vella del papafigo el fara mostrar ferali 4 l'un a ladi l'altro e chusi j sia risposto.

12. Item quando el vora far vella della cochina el farà mostrar ferali 5 l'un a ladi l'altro e chusi j sia risposto.

13. Item quando el vora volzer la vella el fara fuogi 2 l un soto l altro e chusi j sia risposto.

14. Item quando el vora far chalar la vella el fara mostrar un solo fuogo al fogon e chusi i sia risposto e tigniralo fintanto chel sarà calado.

15. Item quando messer lo Capetaneo vora andar de note a secho el fara meter do fuogi soto el fano e vignira ad esser 3 in quella fiada chadauna galea debia meter un fuogo in pope e tignirlo per fintanto misser lo Capitanio tien el suo.

16. Item sel vora tuor l'altra volta siando a secho per far vella el fara prima tuor via i fuogi che sara sotto el fano e fara mostrar el feral su i scrigni che sara segnal de l'altra volta e tolto via el farà mostrar al fogon i segnali dela vella e farali meter in antena oche lui vora far vella.

17. Item quando el volesse tuor l'altra volta siando a secho el fara mostrar un fuogo suxo i scrigni e.chusi li sia risposto.

18. Item se misser lo Capetanio vora veder le sue galee de note cussi andando a vello chome a remi el fara meter un fuogo soto el fano in quella fiada tute le galee debia meter un fuogo in pope e tignirlo fin el tignira el suo.

19. Item se misser lo Capetaneo vora domandar de parte siando de note el fara meter fuogi 3 in pope e tignirali finche tutti sara a lui e sel sara de zorno el fara meter una bandiera quara a ladi destro e vezudi i segnali vegna a luj con destro.

20. Item sel ocoresse algun senestro ad alcuna galea che Idio nol voy quella galea debia levar e abasar tante fiade misser san Marcho quanto la pora. E in quella fiada li sia resposto per le altre con la dicta insegna de san Marcho e vadali a dar quel socorso che j pora soto la pena a lui parera.

21. Item vuol che se alguna galea fosse larga dalaltra over da lui e vedesse alguna altra galea over fusto armado debia subito mandar una bandiera in alboro siando a vello granda e quara e fara de segno a quelli over a quelle fuste o fusto armado. Elevando eatbasando tante fiade quanto la pora. E acho-starse tutte le galee apresso misser lo Capetanio.

22. Item comanda misser lo Capetanio che tuti i patronj debia partir le sue guarde alle sue poste azo se fazi bona varda e che sel besognasse over ocoresse alguna chossa zaschun sa-pi le sue poste edellj non se debia partir per algun muo-do per fintanto non li sara comandato per lo patron over per lo Comitto. E far suo dover soto pena del patron la qual parera a misser lo Capetanio. E chi se movesse dalle sue poste debia perder la testa.

23. Item sel ocoresse niun caxo de bataya alguna dele galee non se debia partir. E andar debia alle sue poste e ala prima

trombeta tuti se debia armar. E ala seconda tuti sia a le so poste. E ala terza tuti debia ferir arditamente con misser lo Capetanio e dala bataya non se debia partir senza comandamento de misser lo Capetanio soto pena de perder la testa per tal muodo chel muora intendando patron, Comito, patron zurado, scrivani e de chi fosse la varda in corsia e de chi fosse caxon, e per lo simelle chi se gitasse in aqua per fuzir o per robar.

24. Item sel vignisse che Dio nol voya che alguna dele galee se partisse l una dalaltra per fortuna o per altra caxon si de di chome de note se lutanase e poy se trovasse se debia cognosser per questi segnali over segni che la piuj parte subito debi levar el suo gaiardo al suo luogo e una bandiera quara al suo luogo in staza. E vezudo la mazor parte subito se debia levar l' insegna de san marcho e cusi una parte con l' altra sa chosti con bel muodo.

25. Item sel se trovasse de note la parte che sara pluj a levante ho a tramontana lievi in pope fuogi 3 sula staza largi l'un dalaltro e l'altra parte lievi fuogi 3 l'un soto l' altro a meza galea e vezudo questo la prima parte toya via un de i dicti fuogi e la seconda toya do e per questo muodo se cognosa e achostasse con bon ordene.

26. Item se le dicte galee non se atrovasse insieme in mar e non havesse vista l una de laltra in quella fiada le dicte galee se debia redur al primo luogo over chastello che sia ala via del so viazo soto pena de lire 500 al patron grando de E de lire 150 al comito e al patron zurado lire 100 E pluj e meno al piaser de misser lo Capitanio.

27. Item comanda che alguna galea non debi andar per proda luna alaltra ni a vello ni a remi ni ragatando in pena de soldi 100 e de mendar el dano che seguisse per si fato caxo.

28. Item vuol sel besognasse prender arme se chognosa per questi muodi over segni che quando misser lo Capetanio levera un penon a cavo de martin le altre galee debia andar over redurse a le suo poste e debia haver chavo per pope e per proda aparechiadi siche sel besognasse strenzersi e deslargarse el se possa far prestamente. E quando el fara sonar la trombeta e tolto el penon tuti se debiano armar E le galee per lo muodo predicto e andar alle suo poste e far valentemente alonor e stado della nostra signoria.
29. Item quando misser lo capetanio volesse che le suo galee sachostasse a luj el fara levar san marcho al suo luogo e vezudo zo zaschuna se debia achostar a lui Elevando quella bandiera de quella galea chel vora sachosti aluj quella chusi fata galea che portera quella insegna subito sachosti aluj ad hobedir el comandamento j sara fato.
30. Item comanda che tutti j patroni i debiano dar una dele suo bandiere quare e quando elvora domandar de parte el fara meter in pope dela barcha ho in chalzesse la dicta bandiera de quella galea chel vora domandar in quella fiada quella galea se debia achostar a lui con destro muodo et obedir al comandamento de misser lo Capetanio (Pactis de Andrea V, I, 12). (G. Giomo trascrisse).

IX (a pag. 14).

Note di altri documenti.

Nella Cassella I (Notai più antichi ecc.) sono custoditi documenti importanti per antichità o per pregio storico. Come tutte le pergamene anteriori al secolo XIII, essi possono fornire importanti nozioni sulla topografia, i costumi, le genealogie, le condizioni del diritto civile ecc.

I pochi che qui accenniamo, non sono forse i più pregevoli, nè la succinta menzione che ne offriamo è tale da poterne mostrar tutto l' interesse.

Dividiamo le schede per secolo.

Secolo XII.

1138, Altino. — Rambaldo conte di Treviso ed altri investono il monastero di S. Felice e Fortunato di Ammiana della decima di un terreno « jamdicti monasterii que iacet in loco altino non longe ab ecclesia Beati Stephani. »

1152, settembre Rialto. — Terina Malipiero, monaca di S. Lorenzo, fa quitanza a Contelda Goriani di una carta *dijudicatus* fatta dal doge Pietro Polani coi giudici, preordinati e popolo di Venezia del **1147**, febbraio, « *pro libris denariorum nostrae monetae* nonaginta quas ipse iactatus fuerat pro duobus *avetatibus*, et eas appagare debebat Comuni Venecie. » (Atti Franco Pietro, Cass. I).

1160 . . . . . Rialto. — Auria moglie di Giuliano Capello, di Mazzorbo, fa quietanza a Banda moglie di Enrico Polo di Equilio, d' una proprietà di terra e casa « cum solario suo . . . . cum sex deltoris canolatis que in ea sunt et armario et arcimito atque duabus urnis etc. » (Atti Venier Domenico, Cass. I).

1193. 14 decembre, Treviso. — In carta di livello (Atti Litaldino, Cass. I) trovo la data di luogo: Actum Tarvisii ante domos iohanis *bone partis.*

1195, febbraio, Rialto. — Divisione fra Orio e Marino Malipiero del fu Orio doge, di case in S. Bartolomeo (Atti Moro Pasquale, Cass. I).

Secolo XIII.

Frammento di capitolare dei *Consiglieri di Venezia* (Miscellanea).

1206, maggio, Rialto. — Attestazione del ministeriale Giovanni Albino di aver per ordine del doge Pietro Ziani, investito Domenico Rambaldo di S. Giov. Evangelista di una proprietà di tre case in parrocchia di S. Martino, fra' cui confini è a notarsi « partim firmat in calli que discurrit usque ad ripam que vocatur *pescaria* » (Atti Venier Dalmario, Cass. I).

1289, 17 luglio, Venezia. — In presenza di varii testimonii e d' un notaio . . . . Caterina del fu maestro Egidio di Mantova, che abita a S. Margherita, giura sui vangeli che Biagio Murer (Murarius) è di lei marito legittimo, col quale aveva già contratto matrimonio prima che lo contraesse con un Tommasino, per mesi sei. Promettono poi a vicenda la Caterina e il marito *provvisorio*, pena lire 100, che non si molesteranno per quei *passeggeri* diritti matrimoniali (Miscellanea).

Senza data. — « Testificazioni intorno al bosco di Ceja ed Altino ed alla Chiesa di S. Stefano e S. Felice di proprietà del monastero dei SS. Felice e Fortunato degli Aimani, e dei pascoli, giurisdizioni, e possessioni sopra il fiume Sile in comprovazione di proprietà del detto monastero usurpate da terzi nelle questioni tra il vescovato di Torcello, e l' abbate del monastero sud. »

Secolo XIV.

1364, 8 dicembre, Rialto. — La citazione di questo documento nella memoria (Atti dell' Istituto vol. VIII, serie III, 1863, carte 14) si corregga come segue:

Pietro Gradenigo di S. Stin, disereda Luigi Gradenigo (e non *Aluica*) *considerata infamia quam duxit in domum nostram* (Atti Compostellis de Pietro II, 2, 5, pag. 18).

1377, 4 dicembre, Rialto (Atti Giacobello Roso). — Suor Leta del terzo ordine di S. Francesco, della parrocchia di S. Sil-

vestro, e Maria *rectrix scolarum de dicto* confinio S. Silvestri, unificano le due loro *scuole.*

Il documento comincia « A nome de dio Jo leta son contenta » de tuor dona Maria per compagna in scuola cum le sue *ma-* » *molle,* e li suò tenti e voio che nuy fazemo de duo scuolle » una » ecc.

Aggiungi questo significato di *mamola* a quello diversamente spiegato in Mutinelli, *Lessico*, pag. 239.

Secolo XV.

1401, 1402, Candia. — Notizie di un Genovese, al Reggimento di Candia, e di altri, sulle forze dei Turchi, le loro navi ecc. (Fra gli atti di Avonal Francesco 1427-62, A I).

1412, 27 febbraio. — Nicolò marchese di Gonzaga giuspatrono del monastero delle benedettine di S. Giovanni diocesi di Padova, lo sopprime per immoralità di esse, e ne devolve le rendite a favore di tre canonici pro tempore (Atti Franceschis de Francesco III, 2, 6).

1423. — « Tenor litere cambii in hac forma translatum de judaico in latinum per Jsaia zudeum. »

18 *mazo* 1423 *a Venesia.*

Per questa prima letera de cambio dare e pagare in Candia, salvi in tera dapoi chel te mostrara questa letera zorni 4 a ser alexandro barbo ducati doro da Venesia e de bon peso dusento. Li qual recevie questa da ser fantin Viaro de pagarli in Crede (*Creta*) de datio et interesse. E chel possa recambiar e non me aspeta pagar se non un pagamento per le do letere. Isaya fio de *cuyn* che scrive.

di 18 mazo 1423.

per Zacharia trivisan fo di misier lunardo son costreto esser plezo e pagador del soprascrito cambio de ser fantin viaro de ducati 200 doro e de ogni datio et interesse podesse occorrer li qual ducati ha recevudo ysaya fio de cuyn soprascrito.

« A tergo suprascripte littere erat scriptum sic: in le man del honorado subacheo cusain fio che fo del honorado michiel cusain in Crede. »

1438, 7 febbraio, Rialto. — Cristina Donà vedova di Nicolò, della parrocchia di S. Severo, « uti *administratrix et gubernatrix ellemosinarum pauperum carceratorum in carceribus Venetiarum* » fa quitanza a ser Nicolò Bonaiuti e ad altri esecutori nominati in testamento del nob. uomo Girolamo Contarini di SS. Gio. e Paolo di 100 ducati d' oro, lasciati ai poveri prigioni *pro extraendo eos de carceribus* (Atti Pomino Vettore V, 1, 12 p. 57 t.).

1439. — Lettere del capitano Foscarini al doge Francesco Foscari (Atti *Pactis de Andrea* V, 1, 12).

1472, 2 maggio, Rialto. — Luca Memmo di Marina (già investitone dal Sereniss. Dominio) affitta per 5 anni a Girardo Pleiburger de toblaco prete, e maestro Giovanni Rainestener alcune montagne in Cadore e Belluno da scavarne argento ed altri metalli, pel primo anno gratuitamente, per ciascuno degli altri quattro, per 20 ducati d' oro e il nono *avenae argenti et metallorum.* (Patavini Andrea V, 2, 13, pag. 14 t.).

1475, 2 gennaio, Cadore. — Giovanni q. Antonio de doite vende ad Andrea Pasqualigo una parte della miniera di piombo nel monte di Gavo, pertinenze di Auronzo, per lire 250 di denari (Pallatino Nicolò. V, 2, 14).

Secolo XVII.

1604. — Polizze delle scritture, e convegno collo scultore Girolamo Campagna per le statue del doge Marino Grimani e della dogaressa sua moglie; altre del musaicista, fabbri, scultori, fonditori, intagliatori; registro spese diverse (MDIC primo marzo), ed altre carte relative al *Deposito* di Antonio Grimani padre di Marino doge, nella chiesa di S. Giuseppe di Castello.

X (a pag. 20).

§ 1. L'istituzione degli Archivii di Circondario, lungi dall'essere d' interesse pubblico, è dannosa.

§ 2. Invece degli Archivii di Circondario l'interesse pubblico reclama l' istituzione degli Archivii Distrettuali presso ogni Uffizio di Registro.

« Oppositori degli Archivii, come si propongono nel proget-
» to notarile, ammettiamo però la necessità degli Archivii Distret-
» tuali, come si trovano da remoto tempo nelle Liguri e Pie-
» montesi Provincie, in cui produssero tanti utili effetti al pub-
» blico, senza recar pregiudizio di sorta alla proprietà notarile.

« Questi Archivii dovrebbero, a nostro giudizio essere desti-
» nati a ricevere i protocolli e gli atti dei Notai: 1.° per traslo-
» camento di residenza del notaio da un distretto di Archivio
» ad un altro, quando esso notaio non preferisca farne la con-
» segna ad un altro notaio esercente nel distretto della stessa
» residenza che abbandona; 2.° quando il notaio invece di custo-
» dirli o di consegnarli ad altro notaio nella stessa residenza,
» preferisca di depositarli volontariamente nell' Archivio; 3.° per

» cessazione dall' esercizio quando gli eredi del notaio non pre-
» feriscano depositarli presso un notaio di loro scelta nella stes-
» sa residenza del loro autore; 4.° per ordine dell' autorità com-
» petente, quando siavi giusta causa legalmente dichiarata a ca-
» rico del notaio detentore. »

§ 3. Tanto nel caso degli Archivii di Circondario, che dei Distrettuali, il N. 4 dell' art. 76 del progetto, lede i diritti di proprietà del notaio, e dee perciò riformarsi in guisa da rispettare la proprietà notarile.

« Riassumendo ora quanto è stato da noi svolto come sopra
» crediamo di avere pienamente dimostrato: 1.° non essere gli
» Archivii di Circondario di utilità pubblica, ma tornare anzi dan-
» nosi; 2.° l' interesse pubblico richiedere invece gli Archivii Di-
» strettuali presso ogni Uffizio di Registro nel modo da noi pro-
» posto; 3.° che però tanto cogli Archivii di Circondario, quan-
» to coi Distrettuali, il N. 4 dell' art. 76 del progetto viola i di-
» ritti di proprietà del notaio sugli atti da lui ricevuti o di cui
» è detentore, e perciò dovrebbe essere modificato in guisa che
» restasse sempre salva la di lui proprietà; 4.° che essendo gl' in-
» ventarii o protocolli proprietà dei notari, non possono, anco
» ammessa l' utilità pubblica, espropriarsi senza il previo inden-
» nizzo.

« E quindi non ci resta che a fare un voto perchè si ab-
» bandoni il sistema degli Archivii di Circondario sanzionando
» invece quello degli Archivii Distrettuali in ogni Uffizio di Re-
» gistro, e che ad ogni modo sia riconosciuta in legge la pro-
» prietà del notaio sugli atti pubblici. »

Venezia, 1867. Tip. Antonelli.

Indice degli Autori e delle Materie
Vol. 326.

Autori Anonimi